

RICHIAMO NORMATIVO

- Rappresenta una grave inosservanza delle leggi vigenti ed in particolare del Codice della Navigazione, favorire un illegittimo comportamento del Comune di Roma in quanto 'concessionario' del litorale di Castel Porziano, considerato anche che **(solo grazie alla pressione esercitata da LabUr negli anni precedenti)** tale concessione è stata reintrodotta dopo 28 anni di totale illegalità e di totale assenza di controllo amministrativo degli Enti e della Autorità Competenti

Premessa

Come comunicato via PEC a LabUr in data 30 maggio 2025 (Protocollo nr: 15182 - del 30/05/2025 - CPRM - Capitaneria di Porto di Roma) la concessione demaniale marittima vigente riguardante il tratto del litorale del Comune di Roma in località Castel Porziano compreso tra la foce del Canale Palocco e quella del Fosso del Tellinaro, è intestata al Presidente del Municipio X, Mario FALCONI, per conto di Roma Capitale, ed ha durata dal 22 giugno 2023 fino al 31 dicembre 2029.

Comprende 5 immobili preesistenti ed aree asservite della superficie di complessivi mq. 385.884 (di cui mq. 66 per ciascuno degli immobili con complessivi mq. 7.790 di area asservita). L'area è identificata nel NCEU del Comune di Roma

- foglio n. 1143 p.lle nn° 17, 19, 21, 22, 31, 38, 39, 40, 41, 42, 74, 76, 79, 80, 82 e 83
- foglio n. 1146 p.lle nn° 33, 34, 35, 97, 172, 173, 174, 358 e 359

L'area è stata concessa al solo scopo

- 1) di mantenere il tratto di litorale costiero ad uso balneare
- 2) di assicurare la pubblica fruizione per finalità balneari
- 3) di assicurare l'esercizio delle attività strettamente funzionali alla destinazione pubblica dell'area mediante custodia e tutela ambientale, pulizia dell'arenile e delle aree di transito pedonale, servizio di salvamento, servizi igienico sanitari, prima assistenza sanitaria, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto

Considerato

- che il litorale demaniale marittimo oggetto della concessione non rientra tra i beni trasferiti agli Enti locali territoriali, rientrando tra i beni che costituiscono patrimonio della Presidenza della Repubblica ai sensi dell'art. 5, comma 7 del Decreto legislativo n. 85/2010;

Visto

- che risulta applicato l'art. 36 del Codice della Navigazione.
- che l'Amministrazione Marittima ha facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge,
- che l'Amministrazione Marittima ha facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario nei casi previsti dagli articoli 47 e 48 del Codice della Navigazione, Art.47
 - a) per mancata esecuzione delle opere prescritte nell'atto di concessione, o per mancato inizio della gestione, nei termini assegnati;

Osservato

- che il concessionario è direttamente responsabile verso l'Amministrazione Marittima dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione;
- che il concessionario deve lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, nei manufatti da lui eretti sulla zona demaniale concessa, al personale della Capitaneria di Porto, dell'Ufficio del Provveditorato interregionale Opere Marittime, dell'Agenzia del demanio e delle altre Pubbliche Amministrazioni che abbiano necessità di accedere in ragione dei rispettivi compiti istituzionali.
- che il concessionario deve ottemperare agli obblighi dettati dal Codice dell'Ambiente di cui al D. Lgs. n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni), con particolare riferimento all'art. 192 (divieto di abbandono), trattandosi di area di alto valore ambientale

Preso atto

- che il Comune di Roma ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.1341 e 1342 c.c. ha approvato specificatamente le clausole contraddistinte ai punti dal n°1 al n°15 delle condizioni speciali della concessione

SI CHIEDE CON IMMEDIATA URGENZA

alla Capitaneria di porto di Roma, non esistendo altra normativa a riguardo, di applicare (per il tratto di litorale sopra indicato) con dovuta diligenza il Codice della Navigazione, considerando il Comune di Roma, all'interno della convenzione stipulata in data 14 luglio 1965 con la Presidenza della Repubblica, un **concessionario** a tutti gli effetti.

In particolare, essendo il tratto di litorale in questione **non un tratto di spiaggia libera ma un bene demaniale marittimo in concessione, di libera fruizione e per uso pubblico**, frequentato da decine di migliaia di cittadini romani, si invita la Capitaneria di porto a non favorire il Comune di Roma nel non predisporre a proprie spese il servizio di salvamento.

- È in tal senso illegittimo consentire alternativo l'impiego di apposita cartellonistica come sulle spiagge libere in quanto non si tratta, in termini di legge, di una spiaggia libera
- Il Comune di Roma ha avuto più di un anno per organizzare in tempo utile tale indispensabile servizio al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, ricevendo anche appositi finanziamenti dalla Regione Lazio (quest'anno, ben 380mila euro).